

**MODALITA' DI CONTROLLO IN SITU DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO AI SENSI DEGLI ULTIMI EMENDAMENTI REGOLAMENTARI DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE DISPOSIZIONI AGEA**

Con le Istruzioni operative n. 25 del 10/04/2020 AGEA -ORGANISMO PAGATORE UFFICIO MONOCRATICO ha stabilito, per Misure non connesse alle superfici e agli animali, le modalità di esecuzione delle visite "in situ" nell'ambito dei controlli amministrativi nel periodo di vigenza dei provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare la pandemia da COVID-19, prevedendo che, anche nei casi in cui non è possibile effettuare le visite in questione, occorre comunque garantire un livello di controllo tale da non comportare rischio per il fondo.

Analoghe modalità operative sono state definite dalla Commissione UE nel Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.

Pertanto, per le domande di pagamento di saldo - non ricadenti nelle fattispecie di deroga già previste dalla norma comunitaria (Reg. 809/2014, art. 48, par. 5, 2° comma) - si prevede, **in deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014**, che le visite in situ agli investimenti sostenuti prima di concedere i pagamenti finali (SALDI) possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, comprese le foto georeferenziate, che devono essere fornite dal beneficiario.

Se tali visite agli investimenti sostenuti non possono essere sostituite da prove documentali pertinenti, anche a causa della complessità del progetto o per altre cause di forza maggiore previste dall'art. 4 dal regolamento (UE) 640/2014, tali visite sono eseguite con procedura ordinaria **posticipando la visita in questione presso il luogo di realizzazione dell'operazione al termine del periodo emergenziale di confinamento** derivante dall'emergenza COVID-19 **procedendo comunque ad effettuare il pagamento finale (SALDO).**

Valutata la complessità dei controlli relativi alle domande di pagamento per la misura in questione e ferme restando le deroghe previste dal Reg. 809/2014, art. 48, par. 5, 2° comma, si ritiene che non sia possibile sostituire, nella maggior parte dei casi, le visite in situ agli investimenti con prove documentali pertinenti.

La Regione Umbria, in esecuzione della normativa sopra richiamata darà pertanto ai funzionari incaricati dell'istruttoria, indicazioni sulla modalità di controllo da eseguire per ogni domanda di pagamento relative alla Tipologia di intervento 611.

In tutti i casi nel verbale di istruttoria della domanda di pagamento verrà fatta menzione del tipo di controllo adottato.

In particolare nel caso di sopralluogo posticipato al termine del periodo emergenziale di confinamento, il verbale di ammissibilità del pagamento verrà chiuso registrando, nella sezione controllo in situ dello stesso la seguente annotazione: *"La visita in situ agli investimenti sostenuti non può essere sostituita da prove documentali pertinenti a causa della complessità del progetto. Tale visita sarà eseguita con procedura ordinaria presso il luogo di realizzazione dell'operazione al termine del periodo emergenziale di confinamento derivante dall'emergenza COVID-19 e comunque dopo aver effettuato il pagamento finale (SALDO).*

Al beneficiario verrà inviata una comunicazione con la quale verrà informato che la liquidazione del saldo viene effettuata sotto condizione risolutiva ed in tale caso il protocollo di tale comunicazione verrà registrato nel verbale di ammissibilità del pagamento.

Nel caso in cui ad un controllo in situ successivo al pagamento del saldo verranno riscontrate difformità rispetto a quanto rendicontato ed erogato, ovvero saranno applicate eventuali sanzioni previste per il PSR, le somme erogate indebitamente verranno recuperate con le procedure di recupero debiti applicate dalla Regione Umbria e da AGEA come previste per il PSR. Umbria 2014/2020.

La procedura in questione sarà seguita per tutto il periodo di confinamento stabilito dagli atti nazionali e regionali.